

Nota informativa Nuova IMU 2020

– **Art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di bilancio 2020”)**

Il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l’**IMU** sulla base **dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019.**

Delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote Imu 2020 n. 61 del 12/0/2020

Delibera del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento IMU n. 35 del 22/06/2020

(Le Delibere ed il Regolamento sono consultabili sul sito del Ministero delle Finanze alla pagina:

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm)

ALIQUOTE

Unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale (detrazione (€ 200,00)	5 x Mille
Abitazione principale posseduta e non locata da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e titolari di pensione estera (detrazione (€ 200,00)	5 x Mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 x Mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 x Mille
Terreni Agricoli	10,6 x mille
Aree fabbricabili	10,6 x Mille
Altri Fabbricati	10,6 x Mille
Fabbricati di Cat. D escluso D/5 (di cui il 7,6 riservato allo Stato)	10,6 x Mille
Fabbricati di categoria D/5	10,6 x Mille

Abitazioni in comodato in linea retta (genitori/Figli)

Riduzione della base imponibile per i contratti regolarmente registrati e con i requisiti di cui all'art. 1 comma 747 lett. C della legge 27/12/2019 n. 160

Attestazione “possesso requisiti” con presentazione al Comune della “**DICHIARAZIONE IMU**” (*modello ministeriale*), con allegata copia del “contratto di comodato gratuito” registrato all'Agenzia delle Entrate,

Abitazioni locatate “a canone concordato” (articolo 2, comma 3, della Legge 09/12/1998, n.431)

L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25 per cento

Per usufruire della riduzione del 25% di IMU, è necessario, entro il 30 Giugno dell'anno successivo, la "**Dichiarazione IMU** con allegata copia del contratto di locazione "a canone concordato" provvisto dell'attestazione di conformità rilasciata da parte di almeno una associazione di categoria (proprietari immobiliari/inquilini

VERSAMENTO

1^ RATA: "ACCONTO IMU 2020

16/16/2020

I soggetti passivi devono effettuare il versamento calcolando l'imposta dovuta per i mesi di possesso del primo semestre dell'anno in corso con l'applicazione delle Aliquote IMU dell'anno precedente.

2^ RATA: "SALDO IMU 2020

16/12/2020

Il versamento dovrà tenere conto dell'eventuale conguaglio di imposta non versata in sede di acconto

Il versamento "IMU" è effettuato in **autotassazione** dai contribuenti utilizzando il **MODELLO F24**

Codici Tributo

Abitazione Principale e relative pertinenze (per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	3912
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	3913
Terreni agricoli	3914
Altri Fabbricati	3918
Aree fabbricabili	3916
Immobili di categoria D	3930 quota Comune 3925 quota Stato
Bene Merce	3939

Esenzioni IMU per il settore turistico

L'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020,

in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, stabilisce che per l'anno 2020 **non è dovuta la prima rata dell'IMU** relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L'art. 78 del D.L. 104 del 14 agosto (Decreto Agosto) coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n.126

stabilisce **l'esenzione dalla seconda rata IMU** per i settori del turismo e dello spettacolo:

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'Art. 9 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

Ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), stabilisce l'esenzione dalla seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui **all'allegato 1** del decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nota bene:

Il contribuente, per il riconoscimento dell'esenzione IMU prevista dalle disposizioni legislative sopra indicate, deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, la "Dichiarazione IMU", redatta su modello ministeriale, con allegata documentazione comprovante la sussistenza della condizione "*che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate*".